



Autorità Nazionale Anticorruzione
Camera Arbitrale

Criteri per la distribuzione dei procedimenti tra i singoli collegi in ragione dell'omogeneità oggettiva o soggettiva delle questioni o, ancora, dell'identità della banca emittente gli strumenti finanziari subordinati.

(DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 aprile 2017, n. 82 - Art. 4: Modalità di funzionamento dei collegi arbitrali)

Il Consiglio della Camera arbitrale, nella riunione del 15 novembre 2017,

esaminate le risultanze del protocollo di registrazione delle domande pervenute a norma del DPCM n. 82/2017;

vista la determinazione del Presidente dell'Autorità in data odierna di autorizzare la formazione autonoma dei supplenti a pronunciare in collegio separato;

preso atto, pertanto, che i procedimenti possono simultaneamente essere distribuiti, allo stato, entro due collegi parimenti legittimati;

considerati gli indici di valore emergenti dalla normativa, anche primaria, inerente alle sedi di giustizia arbitrale o comunque aventi speciale riferimento alla materia (> € 50.000,00 <> 100.000,00 <> 500.000,00);

letto l'art. 4, comma 2, ultimo periodo, DPCM n. 82/2017;

ritenuto di bilanciare l'impiego di elementi soggettivi e oggettivi nella distribuzione degli affari;

disciplina i criteri per la distribuzione dei procedimenti tra i Collegi al fine di consentire la progressiva assegnazione dei ricorsi secondo criteri oggettivi e automatici:

- a) i procedimenti diversi da quelli di cui sub b) e c) sono assegnati al Collegio dei componenti effettivi (A) e al Collegio dei componenti supplenti (B) di regola sulla base dell'ordine di iscrizione nel protocollo di ingresso, in modo alternato e principiando dal Collegio (A);
- b) i procedimenti relativi alla Banca delle Marche sono di regola assegnati al Collegio (A) sulla base dell'ordine di iscrizione nel protocollo di ingresso;
- c) i procedimenti relativi alla Cassa di Risparmio di Ferrara sono di regola assegnati al Collegio (B) sulla base dell'ordine di iscrizione nel protocollo di ingresso;
- d) i procedimenti relativi a domande di importo superiore alla media riferita allo specifico intermediario sono, anche in deroga ai criteri precedenti, assegnati al Collegio (A);
- e) i procedimenti relativi a intermediari non disciplinati dal DPCM n. 82/17 cit. sono, anche in deroga ai precedenti criteri applicabili, assegnati al Collegio (B).



Autorità Nazionale Anticorruzione
Camera Arbitrale

Nell'ambito delle assegnazioni e del relativo ordine di iscrizione nel protocollo d'ingresso, e comunque senza che il criterio di priorità possa diminuire l'efficiente organizzazione dei procedimenti anche in ragione dell'opportunità di trattazioni simultanee di più domande, ciascun Collegio procede in via di principio alla trattazione prioritaria dei procedimenti relativi a:

- a) domande, di importo non rilevante, proposte da persona fisica avente età non inferiore a 70 anni;
- b) domande cumulate nel medesimo procedimento o comunque connesse tra loro;
- c) domande proposte da imprenditore agricolo o da coltivatore diretto;
- d) domande, di importo non particolarmente rilevante, proposte da imprenditore individuale.

Il Presidente dell'Autorità o suo delegato procede all'assegnazione ai collegi nell'osservanza dei superiori criteri, progressivamente curando l'equilibrio costante nella distribuzione degli affari e ferma ogni altra deroga in circostanze particolari.

Il Presidente del Collegio assicura l'osservanza, entro l'ambito della trattazione, anche dei criteri di priorità ad essa relativa.

Il Consiglio riserva espressamente, all'esito della prima applicazione, di modificare o integrare i criteri di assegnazione e di priorità sopra rispettivamente fissati e indicati.